Università degli Studi di Roma
Niccolò Cusano

CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA INDUSTRIALE E CIVILE

Modalità operative relative al conseguimento del titolo di dottore di ricerca

(rif. artt. 11, 12 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell'Università di Roma Niccolò Cusano)

Sommario

Riferimenti normativi.....2
DM 45/2013, art. 8, c. 6..... 2
DM 45/2013, art. 14, c. 3..... 2
Ammissione alla procedura di valutazione 2
Avvio della procedura di valutazione 3
Valutazione della tesi di dottorato 4
Nomina dei valutatori 4
Procedura di valutazione 4
Esame finale di dottorato e conseguimento del titolo.....5
Commissione giudicatrice per l'esame finale..... 5
Procedura per l'esame finale 6
Deposito della tesi 6
Norme finali 7

Riferimenti normativi

DM 45/2013, art. 8, c. 6

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita nel regolamento. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

DM 45/2013, art. 14, c. 3

Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'università o il soggetto promotore depositano copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Ammissione alla procedura di valutazione

Entro la fine del terzo anno di corso, il Collegio dei Docenti valuta l'attività formativa e di ricerca svolta da ciascun dottorando e, sentito il parere del supervisore, ne decide l'ammissione alla procedura per il conseguimento del titolo finale. Per i dottorandi che abbiano usufruito di periodi di sospensione, la fine del terzo anno è posticipata al termine del periodo da recuperare.

Entro la stessa data, il Collegio autorizza la richiesta del dottorando finalizzata al conseguimento del label di "*Doctor Europaeus*", impegnandosi a garantire il rispetto dei requisiti necessari per la certificazione aggiuntiva.

Tutti i casi in cui si è determinato un inizio ritardato delle attività formative (es. scorrimento delle graduatorie) o una sospensione delle stesse (es. maternità/paternità, grave malattia, gravi e comprovati motivi di famiglia, frequenza corsi abilitanti) saranno trattati garantendo il rispetto della durata minima di tre anni del corso. In tal caso il calendario del complesso delle attività previste ai fini del conseguimento del titolo sarà rimodulato in base alla data di effettiva conclusione del ciclo triennale di studi.

Il dottorando viene ammesso alla procedura per il conseguimento del titolo finale solo se ottiene una valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta e il conseguimento dei requisiti minimi previsti dal Consiglio della Scuola di Dottorato per l'attività formativa, così come indicati nel Regolamento del Corso di Dottorato.

Una volta esplicitata l'ammissione alla procedura per il conseguimento del titolo, attraverso una registrazione nei verbali del Collegio, il dottorando deve presentare domanda di ammissione all'esame finale, compilando l'apposito modulo.

Nel periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo e l'esame finale, il candidato prolunga il suo status di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture necessarie per il completamento della sua attività di ricerca. L'erogazione della borsa di dottorato non può tuttavia prolungarsi oltre la fine del terzo anno di corso.

Qualora il Collegio dei Docenti ritenga che l'attività di ricerca svolta sia insufficiente per la predisposizione di una tesi di dottorato che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto o che i requisiti minimi non possano essere raggiunti entro i termini, dichiara il dottorando decaduto dal dottorato.

Avvio della procedura di valutazione

Il dottorando ha la responsabilità di consegnare al Coordinatore del Dottorato, entro e non oltre 6 mesi dalla fine del terzo anno:

- una relazione sulle attività svolte nel corso del triennio e sulle eventuali pubblicazioni;
- la propria tesi di dottorato;
- un *abstract* della tesi di dottorato redatto in italiano o in inglese.

Il materiale consegnato dal dottorando deve essere validato dal supervisore. Solo a seguito di tale validazione, il materiale sarà reso visibile ai valutatori. Per tutta la durata della valutazione il materiale non può essere modificato.

La tesi di dottorato deve essere predisposta secondo il formato comunicato ai dottorandi dalla Scuola di Dottorato.

Il tutore collabora con il dottorando per il buon esito della procedura di valutazione ed ha la responsabilità di monitorare l'avanzamento della procedura.

Valutazione della tesi di dottorato

Nomina dei valutatori

La tesi di dottorato è valutata da due docenti esterni all'Ateneo, di seguito denominati valutatori o revisori, con competenza riconosciuta a livello internazionale sulle tematiche oggetto della tesi, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni al Collegio dei Docenti e a eventuali soggetti convenzionati e/o consorziati e/o finanziatori. Ricercatori di ruolo, appartenenti a enti pubblici di ricerca italiani e stranieri non convenzionati con il corso di dottorato, possono svolgere il ruolo di valutatori se esperti qualificati nelle tematiche oggetto della tesi.

Entro la fine del terzo anno il supervisore deve individuare due potenziali valutatori e indicarne i nominativi al Collegio dei Docenti. Il Collegio, approvati i nominativi dei valutatori, li verbalizza contestualmente all'ammissione del dottorando.

Nulla osta che lo stesso valutatore sia inserito in più rose. Non è previsto alcun compenso per l'attività di valutazione delle tesi di dottorato.

E' responsabilità del supervisore contattare in via informale i revisori individuati, per invitarli a svolgere la valutazione della tesi di dottorato.

Il Coordinatore, accertata in via informale la disponibilità dei revisori a svolgere la valutazione, invia loro l'invito ufficiale a svolgere la revisione e, contestualmente, le istruzioni e i moduli necessari all'espletamento della procedura di valutazione.

I valutatori devono accettare esplicitamente l'incarico entro una settimana, impegnandosi a svolgere la valutazione entro un mese dal ricevimento della tesi.

Procedura di valutazione

Hanno accesso alla valutazione il dottorando, il supervisore e il Coordinatore del corso di Dottorato.

E' responsabilità del dottorando inviare ai due valutatori la tesi, corredata dall'abstract e dalla relazione, una volta che questi abbiano accettato di partecipare alla procedura di valutazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, ciascun valutatore esprime un giudizio analitico sulla tesi, utilizzando la scheda predisposta dal Collegio dei Docenti, proponendone l'ammissione alla discussione pubblica, eventualmente segnalando piccole revisioni, o il rinvio qualora ritenga necessarie significative integrazioni o correzioni.

Qualora un valutatore non consegni la revisione della tesi entro 30 giorni, potrà beneficiare di una settimana di deroga, dopodiché viene dichiarato decaduto e il Coordinatore procede ad interpellare un altro revisore. Di tale sostituzione viene data informazione via mail.

I valutatori trasmettono il giudizio al Coordinatore, che a sua volta lo invia al candidato ed al supervisore.

Nel caso di richiesta di rinvio, anche da parte di un solo valutatore, il dottorando dispone di un periodo massimo di 6 mesi (a partire dalla comunicazione del giudizio) per rivedere la tesi e rispondere alle richieste di integrazioni o correzioni e deve nuovamente sottoporre la tesi al giudizio dei medesimi valutatori. Successivamente alla seconda valutazione, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei valutatori.

Nel caso di richiesta di piccole revisioni, il dottorando ha la facoltà di modificare la tesi e gli altri documenti caricati, che devono venir nuovamente validati dal supervisore.

Una volta recepito il giudizio positivo dei valutatori, o in ogni caso successivamente alla seconda valutazione, il Collegio dei docenti delibera l'ammissione del dottorando all'esame finale.

Esame finale di dottorato e conseguimento del titolo

Commissione giudicatrice per l'esame finale

La composizione e la nomina delle Commissioni per l'esame finale sono disciplinate dall'art. 11 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.

Ciascuna Commissione è composta da almeno tre membri, scelti tra i Professori e i ricercatori di ruolo afferenti a settori scientifici disciplinari a cui si riferisce il corso, di cui almeno due appartenenti a Università e Enti di ricerca pubblici riconosciuti, anche esteri, non partecipanti al dottorato e non facenti parte del Collegio dei docenti.

Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione internazionale e di convenzioni di co-tutela di tesi, le Commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Nel caso di dottorati comprendenti curricula fortemente differenziati, o per i quali, comunque, la peculiarità degli argomenti trattati nelle tesi lo imponga, il Collegio dei docenti potrà proporre al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici.

Per i membri della Commissione provenienti da fuori Roma è previsto il rimborso delle spese di missione. La richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata al Coordinatore del corso di dottorato.

Procedura per l'esame finale

Il Coordinatore, tramite la Segreteria della struttura didattica, trasmette ai componenti della Commissione:

- la tesi di dottorato;
- la relazione del dottorando sulle attività svolte e sulle pubblicazioni;
- il giudizio analitico dei valutatori (*referee*).

La Commissione giudicatrice stabilisce il calendario dell'esame finale e lo comunica al candidato e agli uffici competenti con congruo anticipo. Nel fissare le date, la commissione deve assicurarsi di concludere l'esame entro 60 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.

L'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca consiste in una pubblica presentazione del dottorando, di norma della durata di 40 minuti, seguita da una discussione sostenuta dal candidato presente fisicamente davanti alla Commissione giudicatrice, avente per tema la difesa del proprio lavoro di ricerca. Al termine della discussione la tesi è approvata o respinta, con motivato giudizio scritto collegiale approvato a maggioranza dalla Commissione. In caso di giudizio negativo, il dottorando decade dallo status di dottorando e l'esame non può essere ripetuto.

La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Deposito della tesi

Ciascun candidato dovrà consegnare all'Ufficio Dottorato di Ateneo, anche per posta elettronica e almeno 15 giorni prima della data dell'esame finale:

- copia elettronica (pdf) della tesi e dell'abstract;
- la dichiarazione di deposito tesi in cui sono indicate le specifiche per la sua pubblicazione;

- copia di un documento d'identità.

Fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo, il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca è subordinato alla consegna da parte del dottorando della tesi finale in formato elettronico all'Ufficio Dottorato di Ateneo.

L'Ateneo provvede alla trasmissione obbligatoria alle Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze e al deposito nella banca dati ministeriale delle tesi di dottorato.

Su richiesta del dottore e del tutore, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

Norme finali

Per tutto quanto non previsto nelle presenti Modalità operative, si fa riferimento a:

- Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"
- "Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca" dell'Università di Roma Niccolò Cusano, emanato con D.R. 1789 del 30.10.2018